

STATUTO DEL GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA (FAB)

ARTICOLO 1 - NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Gruppo Flora Alpina Bergamasca (di seguito abbreviato FAB), fondato nel 1987, e' una libera Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, avente la finalità di riunire appassionati, esperti e studiosi della flora bergamasca, con particolare attenzione a quella alpina.

Il FAB, con codice fiscale 94012220169, ha sede legale in Bergamo, presso il domicilio del suo Segretario pro-tempore.

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana. Ha una struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei Soci.

La temporaneità della partecipazione non comporta alcuna limitazione ai diritti degli Associati.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

Il FAB promuove la conoscenza, lo studio, la protezione e la valorizzazione della flora bergamasca e dei suoi ambienti, mediante la raccolta e il coordinamento di dati ed informazioni sulla sua distribuzione.

Il Gruppo favorisce tutte le iniziative atte al raggiungimento di tali obiettivi, avvalendosi anche della collaborazione di Privati, Enti, Associazioni ed Istituzioni.

Per conseguire gli scopi indicati il FAB si propone di:

- a) incoraggiare studi, ricerche ed esplorazioni in campo botanico;
- b) pubblicare monografie, guide itinerarie e notiziari informativi sulla flora bergamasca, specialmente se frutto di studi e ricerche compiuti dagli Associati;
- c) organizzare attività culturali, mostre, corsi, conferenze e proiezioni;
- d) promuovere iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio botanico in generale, con particolare riferimento a quello bergamasco;
- e) favorire ogni altra attività che, a giudizio del C.D., corrisponda alle finalità del Gruppo.

Per meglio provvedere a tali finalità e ai bisogni istituzionali dei diversi settori operativi dell'Associazione, il FAB può costituire al suo interno Gruppi di lavoro autonomi funzionalmente, ma non giuridicamente né economicamente.

Gli obiettivi e le proposte di tali gruppi di lavoro devono essere preventivamente discussi all'interno del C.D. che ne valuterà la corrispondenza alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono far parte del FAB tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e versano la quota associativa.

Il Socio si impegna inoltre ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea e del C.D.

La quota associativa annuale, che è personale e non trasferibile ad altri, viene fissata anno per anno dal C.D. e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Al momento della prima iscrizione, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, il Socio riceve la tessera sociale e una copia dello Statuto; da quel momento ha diritto di:

- a) frequentare la sede sociale;
- b) usufruire della biblioteca e delle attrezzature del Gruppo, osservandone i rispettivi regolamenti d'uso;
- c) ricevere il Notiziario periodico;

- d) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
- e) ricoprire le cariche sociali;
- f) avere accesso alla lettura degli atti e dei registri dell'Associazione.

Sono denominati Soci ordinari quelli che rinnovano la quota anno per anno, Soci onorari quelli dichiarati tali dal C.D., perché svolgono o hanno svolto un'attività particolarmente rilevante e meritoria per il conseguimento degli scopi sociali; in ogni caso i Soci onorari hanno diritto di voto e di ricoprire cariche sociali solo se provvedono a versare la quota sociale, al pari di tutti i Soci ordinari.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità, per scioglimento dell'Associazione e per radiazione; quest'ultima viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del C.D., sentito il parere del Collegio dei Proviviri.

Le dimissioni da Socio possono essere rassegnate in qualsiasi momento ed hanno effetto immediato, senza che vi sia restituzione della quota associativa; in ogni caso il recesso non comporta per il Socio alcuna penale od onere aggiuntivo.

Ogni Socio è responsabile delle proprie azioni: notizie riportate ad altri Soci, articoli per il Notiziario, pubblicazioni varie.

Ogni Socio è libero di effettuare a suo nome ogni tipo d'iniziativa di natura botanica; se però in tale attività vengono utilizzati dati o materiali di proprietà del FAB, egli dovrà ogni volta essere preventivamente autorizzato, previa domanda e risposta scritta, dal C.D.; in ogni caso sui dati già pubblicati valgono le norme del diritto d'autore.

Ogni prestazione dei Soci a favore del FAB è gratuita.

Agli Associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.)
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Proviviri

Nell'ambito dell'Associazione sono previste inoltre le seguenti figure funzionali:

- f) il Vicepresidente
- g) il Segretario
- h) il Tesoriere
- i) il Bibliotecario
- l) il Conservatore

Le funzioni di Segretario, Tesoriere, Bibliotecario e Conservatore possono essere esplicate anche cumulativamente dalla stessa persona.

Tutte le cariche e le funzioni associative sono a prestazione gratuita.

Nessuna carica o funzione comporta dei privilegi rispetto agli altri Soci.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.

Essa elegge:

- a) i componenti del C.D. in numero di 9;
- b) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in numero di 3 effettivi e 1 supplente.

- c) i componenti del Collegio dei Proviviri in numero di 3.

Essa inoltre:

- d) approva le relazioni e i rendiconti annuali proposti dal C.D.;
- e) delibera su eventuali modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) delibera su qualunque questione proposta dal C.D. o dai Soci;
- g) può formulare indirizzi generali per la gestione del Gruppo.

Ogni anno viene convocata un'Assemblea Ordinaria, che ogni 3 anni è anche elettiva.

Ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci, può essere convocata un'Assemblea Straordinaria.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata al domicilio degli Associati e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

All'apertura di ogni Assemblea i presenti eleggono un Presidente e un Segretario della stessa, i quali dovranno redigere un verbale finale.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli iscritti comprese eventuali deleghe (al massimo 1 per ogni votante); in seconda convocazione è sufficiente la presenza, comprese le deleghe, del 10% degli iscritti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Soci presenti, salvo che nella fattispecie prevista dall'Art.15, in cui è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti comprese le deleghe.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con la quota associativa.

Normalmente il voto si esprime con alzata di mano.

Nelle Assemblee elettive il voto è segreto e viene espresso su scheda appositamente predisposta; in questo caso l'Assemblea nomina i componenti del seggio elettorale, in numero di 3 scrutatori uno dei quali funge da Presidente del seggio; gli scrutatori provvedono alla raccolta e allo spoglio delle schede, proclamano gli eletti e redigono il verbale delle operazioni svolte.

In caso di parità di voti, la precedenza è determinata dall'età del candidato, per cui si considera eletto il più anziano.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il FAB è retto da un C.D. composto da 9 Consiglieri eletti dai Soci secondo le modalità previste dall'art.5. Essi durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Nella sua prima seduta il C.D.:

- a) elegge il Presidente del FAB tra i suoi membri;
- b) sceglie fra i Consiglieri il Segretario e il Tesoriere e, su indicazione del Presidente, nomina un Vicepresidente;
- c) designa, tra tutti i soci, il Bibliotecario e il Conservatore.

Al C.D. spetta la gestione ordinaria e straordinaria per cui:

- d) stabilisce il programma delle attività dell'Associazione;
- e) indice l'Assemblea dei Soci;
- f) predispose il bilancio e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) stabilisce la quota associativa annuale;
- h) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e, su proposta del Collegio dei Proviviri, propone all'Assemblea i provvedimenti di radiazione;
- i) proclama i Soci onorari.

Il C.D. si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri, ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno 5 dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto inviato almeno 5 giorni prima a tutti i componenti del

C.D., con l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per vie brevi, ma con un anticipo di almeno 24 ore.

Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Degli argomenti trattati e delle delibere viene redatto un verbale.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

Su invito del C.D. possono partecipare alle riunioni anche persone esterne, senza diritto di voto.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del C.D., ha la rappresentanza legale del FAB di fronte a terzi e la firma sociale; egli convoca e presiede le riunioni del C.D. e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo.

Il Vicepresidente è nominato dal C.D. tra i propri membri su indicazione del Presidente e lo coadiuva e sostituisce in tutte le sue mansioni in caso di impedimento; se il Presidente si dimette, il Vicepresidente decade con lui.

Se il Presidente si dimette dalla sua carica ma resta Consigliere, il C.D. procede a nuova elezione; il nuovo Presidente indicherà anche il Vicepresidente di sua fiducia al C.D. per la nomina.

Se il Presidente si dimette anche da Consigliere, entrerà nel C.D. il primo dei non eletti e si procederà a nuova elezione.

ARTICOLO 8 - SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal C.D. tra i propri componenti e:

- a) redige il verbale delle riunioni del C.D. e le mette a disposizione dei Soci che ne richiedano la lettura;
- b) coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del C.D.;
- c) è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione;
- d) registra nel libro matricolare iscrizioni, dimissioni e variazioni dei Soci;
- e) spedisce a tutti i Soci gli avvisi di convocazione delle Assemblee;
- f) avvisa i Consiglieri per le riunioni del C.D.;
- g) cura la corrispondenza e l'archivio storico del Gruppo;
- h) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675/96.

ARTICOLO 9 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal C.D. tra i propri componenti e:

- a) attende alla gestione finanziaria;
- b) provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- c) firma congiuntamente al Presidente gli ordini di spesa e i relativi pagamenti;
- d) tiene una contabilità ordinata delle entrate, delle uscite e della consistenza patrimoniale del Gruppo;
- e) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria, ne consente la consultazione a tutti i Soci che lo richiedessero.

ARTICOLO 10 - BIBLIOTECARIO

Il bibliotecario viene nominato dal C.D. tra tutti i Soci e:

- a) provvede a raccogliere e conservare libri, riviste e quant'altro abbia attinenza con la botanica;
- b) mette a disposizione dei Soci le pubblicazioni per la consultazione come stabilito dal regolamento della biblioteca;
- c) sottopone al C.D. le richieste di sviluppo e di miglioramento della biblioteca sociale.

ARTICOLO 11 - CONSERVATORE

Il Conservatore viene nominato dal C.D. tra tutti i Soci e:

- a) tiene un inventario delle attrezzature di proprietà del FAB;
- b) cura il mantenimento dei beni del Gruppo;
- c) mantiene i rapporti con gli Enti presso i quali l'erbario del FAB venga eventualmente depositato;
- d) sottopone al C.D. le richieste di sviluppo e di miglioramento dei beni e delle attrezzature.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Ass. dei Soci al di fuori del C.D..

Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio.

ARTICOLO 13 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.

E' l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna ed ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- b) esaminare ed esprimere un giudizio su un'eventuale proposta di radiazione, garantendo il diritto contraddittorio dell'Associato.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dall'erbario del Gruppo, anche se depositato presso Enti Pubblici o Privati;
- b) dalla banca-dati raccolta dai Soci;
- c) dalle attrezzature e dai libri di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva formati da eccedenze di bilancio;
- e) da qualsiasi altro bene prodotto o acquisito da parte del Gruppo.

Le entrate dell'Associazione sono determinate da:

- a) quote associative annuali;
- b) proventi derivati da attività del Gruppo;
- c) sovvenzioni di Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche.

L'esercizio sociale inizia l' 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro Febbraio il C.D. redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo che dovrà essere approvato ogni anno entro il mese di Aprile dall'Assemblea Ordinaria.

Nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria, ogni Socio può consultare tale bilancio chiedendone copia al Tesoriere.

Durante la vita dell'Associazione, eventuali avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali, non possono essere distribuiti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento DEL GRUPPO

L'eventuale scioglimento del FAB può avvenire solo per decisione favorevole di almeno 3/4 dei Soci (comprese le deleghe) appositamente riuniti in Assemblea Straordinaria a tal fine.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e in caso di scioglimento del FAB, per qualunque causa, l'intero suo patrimonio verrà devoluto ad Enti o Istituzioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 16 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto modifica il precedente, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci a Oltre il Colle il 17.10.1987 e poi revisionato dalla stessa a Bergamo il 1.12.1991, ed entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle more dell'approvazione del presente Statuto, l'esercizio sociale scadente il 30 Settembre dell'anno in corso è prorogato al 31 Dicembre del medesimo anno.

Approvato a Bergamo dall'Assemblea Generale dei Soci il 10.3.2000.

Depositato presso l'Ufficio del Registro di Romano di Lombardia (BG) il 15.3.2000.